



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

AREA IV – Pianificazione e Tutela del Territorio

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA) Tel 0828.812245 – fax simile 0828.812239

indirizzo internet [www.comune.capaccio.sa.it](http://www.comune.capaccio.sa.it);

---

**DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DELL' AREA IV**  
(Decreto Sindacale del 20-07-2012 – prot. n. 26115)

---

(Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – art. 107) T.U.E.L.

---

DETERMINA n.114 del 28/12/2012

Del Registro Generale n. 2006 del 29 GEN. 2013

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO E REVISIONE INVENTARIO BENI IMMOBILI.  
INCARICO.**

## IL COORDINATORE AREA IV

**Visto** l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

**Visto** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 25/09/2012 di approvazione del bilancio 2012;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n.115 del 13/07/2012 di proroga dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino all'approvazione del PEG 2012;

**Visto** il decreto sindacale n.26115 del 20/07/2012 di proroga dei PEG ai responsabili di settore e di servizi fino all'approvazione del PEG 2012;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa";

### **Premesso**

che ai sensi dell'art.230 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) i Comuni devono provvedere all'aggiornamento dell'inventario alla ricostruzione degli stati patrimoniali;

che si rende necessario procedere alla revisione dell'inventario mediante ricostruzione e rilevazione dei beni immobili del Comune di Capaccio;

**Visto** l'art. 91, commi 1 e 2, del codice dei contratti, che testualmente recita:

*"Art. 91 - Procedure di affidamento.*

*1. (Comma così modificato dall'art. 2, c. 1, lettera t.1), del D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113) Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste.*

*2. (Comma così modificato dall'art. 2, c. 1, lettera t.2), del D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113) Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei."*

**Visto** l'art. 57, comma 6, del detto codice dei contratti che testualmente recita:

*"Art. 57 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.*

*6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando."*

**Visto** l'art. 125, comma 11, del detto codice dei contratti che testualmente recita:

*"Art. 125 - Lavori, servizi e forniture in economia*

*Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. **Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.***

**Visto** l'art.17 , comma 11, ultimo periodo, della L.R. 27 febbraio 2007 n.3 "disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania" che testualmente recita " **per servizi o forniture il cui costo complessivo è inferiore a ventimila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento**";

**Rilevato** che con verbale prot. 41533 del 22/11/2012 i responsabili delle aree tecniche comunali hanno dato atto reciprocamente che per la cronica carenza in organico di personale interno e per l'inesistenza delle figure professionali interne oltre che per l'impossibilità a rispettare i tempi della programmazione dei lavori e di svolgere le funzioni di istituto, di non essere in grado di effettuare alcuna progettazione con personale tecnico interno né di direzione lavori o altri incarichi specialistici nelle aree di competenza degli altri responsabili;

**Visto** che, essendo l'importo stimato per l'incarico inferiore a 40.000 euro, può trovare applicazione il combinato disposto degli artt. 91, comma 2, e 125, comma 11, secondo periodo, del codice dei contratti prima riportato ed il comma 11 dell'art.17 della L.R. n.3/2007;

